

# CAPITOLO I

## GENESI E EVOLUZIONE DELLA CONFISCA: QUADRO NORMATIVO TRA TEORIA E PRASSI

*SOMMARIO: 1. L'istituto della confisca nel diritto penale. Una premessa. 2. Le variabili della disciplina della confisca: le categorie descrittive che ne spiegano i meccanismi di funzionamento e le conseguenze. 3. La riflessione sulle tipologie di confisca: misure di sicurezza, misure di prevenzione, sanzioni. Natura e diritto intertemporale. 4. Natura della confisca e previa condanna, confisca di patrimoni. 5. Natura giuridica e solidarietà passiva rispetto alla confisca. 6. La nozione di profitto illecito. 7. Attività economica ed imputazione delle sue componenti. 8. La tutela dei terzi nella confisca: quadro normativo di riferimento. 9. (Segue). Le cose intrinsecamente illecite o pericolose. 10. (Segue). La nozione di appartenenza del bene e il concetto di estraneità al reato. 11. (Segue). L'interposizione del soggetto terzo. 12. (Segue). Il terzo fiduciario e i patrimoni separati. 13. (Segue). Il fallimento e la confisca. 14. (Segue). I beni sociali e la confisca. 15. Le confische patrimoniali. La confisca nella responsabilità degli enti. 16. La Direttiva 2014/42/UE e la sua (imperfetta) attuazione.*

### **1. L'ISTITUTO DELLA CONFISCA NEL DIRITTO PENALE. UNA PREMESSA.**

L'istituto della confisca rappresenta uno strumento ablatorio adottato sin dagli albori della civiltà giuridica e giunto sino ai giorni nostri. Al riguardo, appare rilevante notare la *costanza* con cui detta misura abbia attraversato i secoli, ripresentandosi, nonostante le numerose modifiche, immutata nel suo nucleo contrale in ogni epoca storica.

Per analizzare il fenomeno nella sua rilevanza giuridica, occorre osservare che il termine “confisca” deriva dal latino “*fiscus*” (inteso come tesoro imperiale) con il prefisso “*cum*”<sup>1</sup>. Il *fiscus* indicava il patrimonio dell'imperatore, distinto dal

---

1

patrimonio della città, il quale veniva invece indicato con l'espressione *aerarium populi Romani*, considerato come indipendente da quello dei singoli cittadini. Solo successivamente, per effetto della posizione sempre più dominante del Principe, il fisco comprendeva l'erario ed era distinto dai beni personali del singolo Principe, finendo con l'assumere la struttura di una cassa generale dello Stato.

In definitiva, il fisco inizia ad essere considerato come una entità a parte, senza alcuna relazione né con il popolo né con l'imperatore.

In particolare, la confisca, nel diritto romano dell'epoca repubblicana, rappresentava l'ablazione, a favore dell'erario del popolo romano, dell'intero patrimonio di un cittadino, derivante dalla perdita della sua qualità di cittadino in conseguenza di una condanna a morte o all'esilio.<sup>2</sup>

Tale automatica connessione con la perdita del proprio *status* si è successivamente trasformata, nel periodo del Principato, con l'atto di apprensione applicato in via autonoma sui singoli beni in quanto collegati ad un atto illecito. Dette ablazioni particolari erano presenti, ad esempio, in materia di adulterio,<sup>3</sup> con la previsione della confisca di parte della dote e dei *parafernalia* a carico dell'adultera, la restituzione della dote da parte dell'adultero e la perdita di metà del patrimonio dell'amante.<sup>4</sup>

È evidente che siffatta ablazione coattiva di beni, pur avendo carattere sanzionatorio, non presentava gli stessi ben più travolgenti effetti della confisca integrale del patrimonio che, proprio nel diritto romano, aveva portato all'uso del suicidio in funzione antifiscale: infatti morendo prima della condanna, si evitava

---

Il verbo latino *confiscare* è ad esempio attestato in Svetonio, *De vitae Caesarum*, (121 d.c.) col doppio significato di conservare (tenere nella cassa) e di incamerare (nelle casse dello Stato). Il nome di *fiscus*, prima del periodo della storia romana coincidente con il Principato, indicava un cesto di vimini e poi un cesto per raccogliere il denaro.

2 Cfr. BRASIELLO, Voce *Confisca in diritto romano*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Torino, 1937, 35.

3 Cfr. in particolare la *Lex Iulia de adulteris coecondis* (XVIII a.c.).

4 Ciò in base al principio secondo cui *crimen extinguitur mortalitate*: Ulpiano D. 48, 4, 11. Paolo D. 49, 147, 45, 1: "i beni di coloro che sono morti sotto custodia, in vincoli o in catene, non sono tolti ai loro eredi, muoiano essi intestati o testati".

la confisca del patrimonio, sì da poterlo trasmettere agli eredi<sup>5</sup>.

Nel basso Medio Evo e sino al XVIII secolo, la misura ablatoria dei beni divenne uno strumento di acquisizione della totalità del patrimonio del reo, senza alcun collegamento rispetto al quantum o al delitto commesso<sup>6</sup>, venendo spesso utilizzata come strumento di persecuzione politica o ideologica, specie contro gli eretici<sup>7</sup>.

Tali abusi dell'istituto si sono storicamente affiancati ad una ulteriore strumentalizzazione della confisca, finalizzata a reperire i fondi necessari al sovrano o all'ente pubblico, intesa come mezzo di risanamento del bilancio pubblico<sup>8</sup>.

Con l'introduzione del codice penale Zanardelli del 1889, in tema di confisca, all'art. 36 si prevede che *“nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il delitto e delle cose che ne sono il prodotto, purché non appartengano al persone estranee al delitto. Ove si tratti di cose, la fabbricazione, l'uso il porto, la detenzione o la vendita delle quali costituisca reato, la loro confisca è sempre ordinata, quand'anche non vi sia condanna e, ancorché, esse non appartengano all'imputato”*. Detta disposizione si connotava per alcuni elementi di novità: innanzitutto, in detto codice veniva distinta una confisca obbligatoria sempre ordinata dal giudice, anche in difetto di condanna ed in caso di altruità della *res*, da una confisca facoltativa, da irrogarsi discrezionalmente sulle sole cose di proprietà del condannato. In particolare, la confisca obbligatoria insisteva su beni la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o vendita costituiva di per sé reato; mentre, per quanto attiene alla confisca facoltativa, il codice non indicava un

---

5 Istitutiones Gai, 4, 112.

6 Ad esempio, con la grida datata 8 marzo 1647 il Governo spagnolo in Italia subordinò la concessione di un provvedimento di clemenza alla confisca dei beni del reo (cfr. PERTILE, *Storia del Diritto Italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, Vol. V – *Storia del Diritto Penale*, Bologna, 1892, 232 ss.).

7 RUFFINO, *Ricerche sulla condizione giuridica degli eretici nel pensiero dei glossatori*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 1973, Volume XLVI, 75.

8 Tale fenomeno si sta avviando anche nel nostro ordinamento (si pensi alle previsioni di speciali destinazioni dei proventi della confisca e la costituzione di enti specializzati nella gestione dei beni sequestrati o confiscati), pur manifestandosi dapprima negli Stati Uniti con la legislazione antiracket (GARTESTEIN – WARGANZ, *RICO's "Pattern" Requirement: Voi for Vagueness?* in *Columbia Law Review*, Vi, 90, no. 2 (Mar., 1990, 494 ss.).

criterio per vincolare l'esercizio discrezionale del potere sanzionatorio da parte del giudice. Quanto all'oggetto della confisca facoltativa, l'art. 36 cit. disponeva l'acquisizione pubblica del "prodotto del reato"; accanto a ciò veniva anche prevista l'ablazione facoltativa delle cose che furono destinate o che servirono da mezzo per la commissione del reato. La disposizione di parte generale trovava però delle deroghe nell'ambito delle disposizioni di parte speciale (ad esempio, era prevista la confisca in ogni caso obbligatoria delle cose date ad un pubblico ufficiale per corromperlo ex art. 174): in sostanza, si prevedeva l'ablazione di quello che oggi viene definito *prezzo del reato*.

Nel codice penale Rocco, l'istituto della confisca, pur immutato nel suo impianto generale, viene caratterizzato principalmente come ablazione di singoli beni per il loro collegamento con un reato e concepito come misura di sicurezza per evitare nuovi reati (introduzione del *sistema del doppio binario*). Anche a livello internazionale, si è assistito ad una spinta alla compressione dei diritti fondamentali, al fine di consentire un più ampio ricorso alla confisca come mezzo di repressione di determinati fenomeni globali, come il terrorismo<sup>9</sup>.

Ebbene, nel nostro attuale ordinamento, la disposizione di riferimento è rappresentata dall'art. 240 c.p., che determina le condizioni della c.d. confisca in generale<sup>10</sup>.

---

9 Si pensi al noto *caso Kadi* che ha portato la Corte di Giustizia CE ad annullare un regolamento emanato dalla Commissione, il quale sanciva il diritto fondamentale del singolo al rispetto della proprietà, non essendogli stato consentito di esporre le ragioni a sua difesa (cfr. Corte di Giustizia CE, GS, 3 settembre 2008, Kadi C. Commissione UE C – 402/2005 P e C – 415/2005 P in riferimento al regolamento CE n. 881/2002).

10 Art. 240 c.p.: "Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto [c.p.p. 676, 733 2, 316 e segg., 321 e segg., 86 disp. att. c.p.p.]. È sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, art. 617 quinquies del c.p., 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies. 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1 bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale. La disposizione del numero 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione

La norma in esame contiene una “regola generale” stabilita nel comma 1, nel quale è prevista la confisca c.d. facoltativa, ovvero discrezionale (“può ordinare la confisca”), subordinata alla condanna (“nel caso di condanna”), di alcune categorie di beni: i “beni strumentali al reato” (le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato), il “prodotto” del reato e il “profitto del reato”.

Segue poi al comma 2 la previsione di una confisca c.d. obbligatoria (“è sempre ordinata la confisca”) con riferimento ad altre categorie di beni: il prezzo del reato e le cose intrinsecamente criminose (cose il cui uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato), specificandosi per queste ultime che si procede a confisca “anche se non è stata pronunciata condanna”.

Gli ultimi due commi stabiliscono la disciplina generale della confisca in riferimento alla tutela da assicurare al terzo rispetto all'ablazione di un bene su cui vanti diritti.

Sono state introdotte poi una molteplicità di disposizioni speciali in materia di confisca, contenute nello stesso codice penale, ovvero in altri codici o leggi speciali. La specialità di queste disposizioni è resa palese da alcuni parametri di specificazione, quali: la tipologia dei reati presupposto, l'oggetto della confisca riferita a categorie di beni più ristrette o diverse rispetto a quelle enunciate nella disposizione generale, il regime della confisca disciplinata in termini di c.d. obbligatorietà, la forma della confisca in riferimento all'ablazione di beni di valore equivalente, le presunzioni che agevolano la possibilità di procedere a confisca ed, infine, la possibilità di restituzioni al danneggiato e alla parte lesa, ovvero la tutela del terzo in modo differenziato rispetto alla previsione generale<sup>11</sup>.

In conclusione, ma come si avrà modo di evidenziare più diffusamente nella presente trattazione, solo nell'ultimo ventennio la confisca del profitto è uscita

---

*amministrativa [c.p.p. 676]*”.

11 In questo senso – e salvo quanto si osserverà nel proseguo sull'approfondimento delle ipotesi di confisca speciale – possono citarsi esemplificativamente le ipotesi di: confisca obbligatoria introdotte nel codice penale agli artt. 322-ter, 600-septies, 640-quater, 644, 448-quater, 722 c.p., ovvero nel codice civile all'art. 2641 c.c., oppure ancora in leggi speciali come nell'art. 187 del D.Lgs. n. 58 del 1998, nell'art. 44 D.P.R. n. 380/2000, nell'art. 186 del Codice della Strada. Quanto alla previsione della confisca di valore si possono ricordare: le disposizioni introdotte nel codice penale agli artt. 322-ter, 600-septies, 640-quater, 644, 648-quater, quella contenuta nel codice civile all'art. 2641 c.c., quelle contenute in leggi speciali come l'art. 187 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'art. 11 della L. n. 146/2006.

dall'angusto spazio in cui era stata relegata (ovvero l'art. 240 c.p.) e la nozione di profitto confiscabile, per lungo tempo lasciata ai margini della storia della confisca, ha acquisito centralità al sorgere delle nuove esigenze di tutela in relazione alla diffusione della cd. criminalità del profitto, la quale ha trovato appunto nello strumento della confisca (o meglio nelle diverse figure speciali di confisca) lo strumento più efficace al suo contrasto.

## **2. LE VARIABILI DELLA DISCIPLINA DELLA CONFISCA: LE CATEGORIE DESCRITTIVE CHE NE SPIEGANO I MECCANISMI DI FUNZIONAMENTO E LE CONSEGUENZE.**

La comparazione interordinamentale del fenomeno consente di individuare alcune differenze, che costituiscono oggetto di discipline diversificate. Tali variabili di disciplina riguardano le seguenti categorie di riferimento, di seguito specificate: il *tipo di reati* che ammettono la confisca (generale o speciale); il *legame della confisca con l'accusa penale*; il *legame del procedimento in cui si applica la confisca con il procedimento penale*; la *categoria di beni che ne costituiscono oggetto*; le *modalità di individuazione del bene da confiscare*; il *potere di disporre da parte dell'organo competente*; la *finalità perseguita*; i *soggetti passivi della confisca*; lo *standard probatorio richiesto per ottenere la confisca*; *distribuzione dell'onere della prova*; *tutela assicurata ai terzi*.

In riferimento ai *reati-presupposto* della confisca, occorre evidenziare come gli organismi internazionali prestino molta attenzione a particolari categorie di reati, c.d. *serious offences*, come il traffico di droga, il riciclaggio, la corruzione, il crimine organizzato. Ciò determina spesso una dilatazione delle possibilità di confisca con conseguente connessione frequente tra specialità della confisca e maggiore estensione o semplificazione della sua applicazione<sup>12</sup>.

Per quanto concerne il *legame della confisca con l'accusa penale*, la stessa è ammessa sia per i beni che presentino un legame con i reati oggetto di

---

<sup>12</sup> Ciò si verifica in Italia, in cui si assiste ad un progressivo aumento delle ipotesi di confisca speciale sotto la spinta degli obblighi di produzione normativa imposti da fonti internazionali.

accertamento nel procedimento penale a carico del soggetto che la subisce (confisca *conviction based*), sia in relazione a beni che non abbiano tale pertinenzialità con il reato oggetto di accertamento. In particolare, ciò avviene allorché l'ordinamento consenta la confisca di beni di valore equivalente a quelli oggetto di confisca diretta, ovvero ammetta la confisca dei beni relativi a reati precedenti a quello per cui si procede e per i quali non si era proceduto a suo tempo (c.d. confisca *post conviction*)<sup>13</sup>.

È altresì consentita la confisca dei beni del soggetto condannato anche in assenza di un nesso pertinenziale con il reato<sup>14</sup>: siffatta previsione viene di solito accompagnata dalla possibilità, per il soggetto passivo della confisca, di provare la provenienza lecita dei beni, e ciò evidenzia il legame di questa categoria descrittiva con quella relativa alla distribuzione dell'onere della prova.

Infine, vi sono casi in cui si prescinde da una accusa e da un procedimento penale, ammettendosi la confisca in procedimenti finalizzati esclusivamente ad ottenere il provvedimento ablativo, con standard probatori diversificati da quelli dell'accertamento della responsabilità penale<sup>15</sup>.

In relazione al legame tra *procedimento di confisca e procedimento penale*, esso evidenzia non più il rapporto tra beni e reato ma tra procedimenti, ossia quello in cui si applica la confisca e quello in cui si accerta la responsabilità penale. Benché in Italia la regola sia quella secondo la quale la confisca viene disposta nel procedimento penale diretto all'accertamento del reato, tuttavia il campo delle misure di prevenzione rappresentano un tipico esempio di procedimento separato e finalizzato all'applicazione della confisca priva del nesso con l'accertamento di un determinato reato.

In ordine alle *categorie di beni oggetto di confisca*, si deve osservare che la

---

13 La Financial Action Task Force (on Money Laundering) (FATF) evidenzia come ciò si sia verificato negli ordinamenti canadese e olandese.

14 Ciò si verifica con la confisca britannica per lo stile di vita criminale, o in Italia con la c.d. Confisca estesa dei beni di valore sproporzionato a quello dell'attività economica e dei redditi leciti prevista dall'art. 12 – *sexies* del D.L. 306/92, convertito dalla legge 356/1992.

15 Si tratta di esperienze di cui si hanno esempi negli ordinamenti anglo-americani, oltre che secondo gli studi FATF in Austria e in Germania. Anche in Italia l'istituto non è certamente sconosciuto: si pensi alla confisca di patrimoni illeciti nel procedimento di prevenzione sganciato dall'applicazione di misure di prevenzione personali fondate sulla pericolosità del soggetto.

confisca dei proventi o del profitto del reato costituisce un risultato piuttosto recente dell'istituto<sup>16</sup>. Di fondo, vi è l'esigenza di evitare che attraverso il conseguimento del guadagno, il reato sia portato a conseguenze ulteriori, come pure quella di conseguire un effetto preventivo incidendo sul movente economico del delitto.

Quanto alle *modalità di individuazione del bene* da confiscare, preme sottolineare come la distinzione tra confisca di proprietà (*property based*) e confisca di valore (*value based*), assume come rilevanti beni determinati, che vengono individuati sulla base del loro collegamento con un reato o con un soggetto ovvero come espressione di un valore corrispondente ai beni individuati come oggetto di confisca diretta.

Al contrario, la confisca di patrimoni, assume come rilevante un insieme di beni che vengono considerati unificati o dall'appartenenza a un determinato soggetto o dalla loro destinazione. Pertanto, pur se la commissione di reati resta rilevante come presupposto per il procedimento di confisca, tuttavia non svolge più una funzione selettiva dei beni da assoggettare alla confisca.

Ciò è quanto, ad esempio, sta accadendo alla c.d. *confisca estesa* di beni di valore sproporzionato ai redditi leciti ex art. 12 – *sexies* L. n. 356/1992. Qui la condanna per determinati reati continua a costituire presupposto per procedere alla confisca, ma il reato non seleziona più in alcun modo i beni da confiscare, che saranno tutti quelli sproporzionati ai redditi leciti di cui l'interessato non giustifichi la provenienza, anche se acquisiti anteriormente al reato<sup>17</sup>.

Siffatte confische di patrimoni, che proprio con le istanze dell'illuminismo erano state abbandonate<sup>18</sup>, si ripresentano oggi per l'esigenza di contrastare fenomeni di particolare allarme criminale, come la criminalità mafiosa o il racket.

In ordine ai *poteri di confisca e alle finalità* perseguite, occorre evidenziare come

---

16 Anche nelle codificazioni moderne che riguardano l'Italia, tale confisca era ritenuta ammissibile in via interpretativa: ad esempio in relazione all'art. 74 del codice sardo nonché all'art. 36 del codice Zanardelli. Per una disamina sul punto cfr. VASSALLI, *La confisca dei beni. Storia recente e profili dogmatici*, Padova, 1951, 5.

17 Ciò è quanto accade nella *confisca-misura di prevenzione* dopo che la stessa è stata esplicitamente resa autonoma dall'applicazione di una misura di sicurezza personale e, quindi, dalla valutazione di pericolosità del soggetto titolare dei beni.

18 CIVOLI, *Confisca (Diritto Penale)*, in *Digesto Italiano*, Torino, 1893, 900.



il regime di obbligatorietà è connesso non solo alla intrinseca criminosità del bene oggetto della confisca, ma anche alla natura di sanzione che si attribuisce alla ablazione, la quale deriva in questo caso dalla obbligatorietà della pena.

In riferimento ai *soggetti passivi*, la principale novità è rappresentata dall'introduzione, con il D.Lgs. n. 231/2001, della responsabilità degli enti per illeciti dipendenti da reato, la cui portata risulta colma di conseguenze: basti pensare alla natura e alla pluralità di “confische” esistenti, alla determinazione del profitto confiscabile ed alla *tutela dei terzi*, anche mediante la ridefinizione dei moduli interpositori e degli ostacoli, in passato frapposti alla confisca.

Quanto agli *standard probatori e alla distribuzione dell'onere della prova*, la prima categoria si è imposta per la varietà degli standard richiesti negli ordinamenti di *common law*, con particolare riferimento al parametro criminale della prova al di là di ogni ragionevole dubbio o al parametro civilistico della preponderanza di prova.

Il problema si pone nell'ordinamento italiano sotto il profilo della c.d. valutazione del *fumus* in relazione all'adottabilità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca (previsto dall'art. 321, comma 2, c.p.p.).

### **3. LA RIFLESSIONE SULLE TIPOLOGIE DI CONFISCA: MISURE DI SICUREZZA, MISURE DI PREVENZIONE, SANZIONI. NATURA E DIRITTO INTERTEMPORALE.**

La disamina del quadro normativo consente di dedurre che la disciplina normativa delle singole “confische” si presenta estremamente variata e, dunque, non facilmente inquadrabile nelle rigide catalogazioni codicistiche o qualificazioni normative, tanto da produrre in materia un vivace dibattito dottrinale<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> In dottrina, i riferimenti classici in materia di confisca possono ricondursi a: IACCARINO, *La confisca*, Bari, 1935; VASSALLI, *La confisca dei beni. Storia recente e profili dogmatici*, Padova, 1951; GUARNIERI, *Voce confisca (diritto penale)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, 1959, vol. IV, 40 ss.; SALTELLI, *Voce confisca (diritto penale)*, in *Nuovo Digesto Italiano*, Torino, 1937, vol. III, 791; MASSA, *Confisca (dir. Pen.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, vol. VIII, 1961, 980; SPIZUOCO, *Rilievi sulla confisca obbligatoria*, in *La giustizia penale*, 1971,k

L'ablazione coattiva eseguita con la confisca è infatti sorretta da una molteplicità di ragioni, di volta in volta elevate a rango di “ratio” fondante.

Seguendo l'impostazione dottrinale tradizionale, la confisca può giustificarsi in relazione ad una molteplicità di situazioni.

In primo luogo può riferirsi alla “pericolosità” della cosa “in se stessa”: la mera detenzione o disposizione della res è prevista come reato ovvero considerata pericolosa per il contesto criminale organizzato nel quale è inserita<sup>20</sup>.

Può altresì riferirsi alla pericolosità della cosa in rapporto al “reato” (i c.d. beni strumentali)<sup>21</sup> ovvero in rapporto all' “autore” del reato (la cosa è pericolosa non

---

II, 767; NUVOLONE, *Voce misure di sicurezza e misure di prevenzione*, in *Enciclopedia del Diritto*, Milano, vol. XXVI, Milano, 1976, 635; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, a cura di NUVOLONE e PISAPIA, Torino, 1985 -1986; ALESSANDRI, *Voce confisca nel diritto penale*, in *Digesto delle discipline penali*, Torino, 1989, vol.III, 55. Per la trattazione della confisca a livello manualistico, oltre al già citato MANZINI, anche ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale*, vol. I, XIV ed., a cura di CONTI, Giuffrè, Milano, 2002; PADOVANI, *Diritto penale*, VIII ed., Milano, 2008; MARINUCCI, DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, III ed., Milano, 2009; FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale, Parte Generale*, VI ed., Milano, 2009, 815; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte Generale*, Padova, 2007, V ed., 896; PULITANO', *Diritto penale*, II ed., Torino, 2007. per i commenti: GRASSO, *Commentario sistematico al codice penale*, a cura di ROMANO-GRASSO-PADOVANI, Milano, 1994, 521; MANTOVANI, *Le misure di sicurezza*, in AA.VV., *Codice penale. Parte Generale*, vol. III, Torino, 1996; GATTA, in *Codice Penale Commentato*, a cura di DOLCINI e MARINUCCI, II ed., Milano, 2006; RONCO – ARDIZZONE, *Codice Penale Ipertestuale*, II ed., Torino, 2007. Per gli studi monografici più recenti in materia: FORNARI, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzioni pecuniarie nel diritto penale “moderno”*, Padova, 1997; MAUGERI, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001, 127; ALESSANDRI, *La confisca*, in ALESSANDRI (a cura di), *Il nuovo diritto penale delle società*, Milano, 2002; ALESSANDRI, *Criminalità economica e confisca del profitto*, in DOLCINI, PAGLIERO, *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, Milano, 2006, 2107; FONDAROLI, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale. Ablazione di beni e interdizione di fatto*, Bononia Univerty Press, Bologna, 2007; ID. *Splendori e miserie della confisca obbligatoria del profitto*, AA.VV., Principi costituzionali in materia penale e fonti sovranazionali, a cura di FONDAROLI, Padova, 2008, 117 ss.; AA. VV., *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, a cura di MAUGERI, Milano, 2008; VERGINE, *Confisca e sequestro per equivalente*, Milano, 2009; BALSAMO – CONTRAFFATTO – NICASTRO, *Le misure patrimoniali contro la criminalità organizzata*, Milano, 2010; BALDUCCI, *La confisca per equivalente: aspetti problematici e prospettive applicative*, in *Dir. Pen. Proc.*, 2011, 230; MARINES, *L'ultimo imperativo della politica criminale: nullum crimen sine confiscatione*, in MANTOVANI, CURCI, TORDINI CAGLI, TORRE, CAIANIELLO ( a cura di), *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, Bologna, 2016, 219.

20 Su questo aspetto, in particolare, CACCIAVILLANI – GIUSTOZZI, *Sulla confisca*, in *Giur. Pen.*, 1974, 459; GULLO, *La confisca come misura di sicurezza patrimoniale; inapplicabilità in caso di condono edilizio*, in *Giur. Pen.*, 1985, III, 383; MANTOVANI, *Diritto penale*, cit, 896.

21 Su questo punto: MARNUCCI, DOLCINI, *Manuale*, cit, 477.

in se stessa, ma in quanto nella disponibilità del soggetto che ha commesso il reato<sup>22</sup>).

Infine, la confisca può giustificarsi in relazione alla punizione del colpevole, con l'obiettivo – principale o aggiuntivo – della redistribuzione delle consistenze patrimoniali illecitamente ottenute<sup>23</sup>.

L'analisi dottrinale sull'ablazione coattiva della *res* si muove, quindi, tra due estremi: quello che vede la confisca come volta a prevenire l'uso di una cosa pericolosa in relazione ad un reato<sup>24</sup> o al contesto criminale organizzato di circolazione del bene<sup>25</sup>, e quello che ritiene sia diretta a punire il colpevole di un reato, in un *continuum* di effetti (preventivi, risarcitori, ripristinatori, punitivi) tutti ugualmente conseguibili e tra loro variamente cumulabili nella disciplina positiva delle singole ipotesi di confisca<sup>26</sup>.

Del resto l'ambiguità della confisca era stata già riconosciuta in risalenti sentenze della Corte Costituzionale<sup>27</sup>, che chiarivano come l'istituto avesse natura varia e difficilmente definibile, stante la sua eterogeneità non agevolmente inquadrabile.

Infatti, l'ablazione di beni economici può trovare giustificazioni diverse nelle

---

22 GATTA, *Codice Penale*, cit., 1805; sulla pericolosità come concetto relazionale: GRASSO, *Commentario*, cit., 521; FIANDACA – MUSCO; *Diritto Penale*, cit., 815; FIORAVANTI, *Brevi riflessioni in tema di confisca facoltativa*, in *Giur. It.*, 1992, II, 504.

23 Su questi aspetti cfr., in particolare, sulla natura della confisca come sanzione “sui generis” MANZINI, *Trattato*, cit.; sulla sua natura di “sanzione civile” nel processo penale v. CAVALLA, *La confisca di cose appartenenti all'estraneo al reato nella possibilità di revoca o modifica e l'intangibilità del giudicato*, in *Giustizia Penale*, 1964, III, 106; sul suo carattere essenzialmente di repressione: ARDIZZONE, *Considerazioni in tema di confisca obbligatoria*, in *La giustizia penale*, 1947, II, 401; CHIAROTTI, *Sulla tutela dei diritti delle persone estranee al reato in materia di confisca*, in *La giustizia penale*, 1956, II, 637-638.

24 Nel qual caso si riconosce alla confisca la natura di misura di sicurezza: si veda il commento sub art. 240 c.p. nel Codice Penale, a cura di PADOVANI, IV edizione, coordinamento a cura di DE FRANCESCO e FIDELBO, Milano, 2007, 1463 ss.; ROMANO – GRASSO – PADOVANI, *Commentario*, cit., 529; AA. VV., *Codice Penale Commentato*, a cura di DOLCINI e MARINUCCI; cit., 1809.

25 Nel qual caso si riconosce alla confisca natura di misura di prevenzione: AA. VV., *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, a cura di MAUGERI, cit.

26 La rinuncia ad ogni tentativo di ricostruzione unitaria della confisca è espressa dalle proposte di modifica dell'istituto, contenute nei passati progetti di riforma codicistica proposte dalle varie Commissioni all'uopo istituite. In tali progetti, la confisca viene considerata quale *tertium genus* rispetto alle pene e alle misure di sicurezza, oppure viene articolata in diverse specie a seconda che essa riguardi lo strumento del reato, il profitto, o cose intrinsecamente illecite. Per una analisi di detti progetti: NUNZIATA, *Linee evolutive della confisca penale: progetti di riforma e tendenze di politica criminale*, in *L'indice penale*, 2004.

27 Corte Cost., sentenze n. 29/1961 e n. 46/1964.